

## ENTE TUTELA PESCA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

### ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERAZIONE N. 14 /CD/2014

OGGETTO: Convenzione con l'Azienda regionale per la protezione dell'ambiente del FVG (ARPA) per il trasporto su imbarcazioni finalizzato al monitoraggio delle acque interne. Autorizzazione."

L'anno 2014 il giorno 17 del mese di aprile, presso la sede dell'Ente, si é riunito il Consiglio direttivo nelle persone dei signori:

				Pres.	Ass.
1.	FANTIN	Flaviano	Presidente	...X.....	.....
2.	BATTISTELLA	Silvia	Componente	.. X.....	.....
3.	BATTISTON	Virginio	"	X...	.....
4.	CECCHIN	Giancarlo	"	... X.....	.....
5.	COCCHI	Monia	"	.....	...X.....
6.	ELLERO	Amedeo	"	...X.....	.....
7.	FABRIS	Giacomo	"	...X.....	.....
8.	LEONI	Adriano	"	...X.....	.....
9.	MARCOTTI	Damiano	"	.....	...X.....
10.	MICHELUTTI	Gabriele	"	...X.....	.....
11.	MIOLO	Michele	"	...X.....	.....
12.	ODORICO	Federico	"	...X.....	.....
13.	PASSON	Rolando	"	...X.....	.....
14.	PESCHIULLI	Maurizio	"	...X.....	.....
15.	POLANO	Claudio	"	...X.....	.....
16.	PRINCI	Walter	"	.....	...X.....
17.	PROTTI	Giovanni	"	...X.....	.....
18.	RICCIARDI	Luigi	"	.....	...X.....
19.	SALDAN	Loris	"	...X.....	.....
20.	TULLI	Francesca	"	.....	...X.....
21.	VUAN	Antonello	"	...X.....	.....

VISTA la Legge regionale 12 maggio 1971, n. 19, istitutiva dell'Ente Tutela Pesca e le successive integrazioni e modificazioni;

VISTO in particolare l'articolo 7, comma secondo, lettera e) della citata legge, che dispone che alle spese per il funzionamento e per l'attività dell'Ente si provvede con i proventi di attività e di servizi;

CONSIDERATO che per l'anno 2013 era stata firmata una convenzione con ARPA per il trasporto su imbarcazioni di proprietà di ETP del personale ARPA incaricato di realizzare il monitoraggio delle acque interne e che ARPA ha chiesto anche per l'anno 2014 la collaborazione di ETP per la medesima finalità;

RITENUTO opportuno collaborare con ARPA per la realizzazione del monitoraggio delle acque interne della Regione;

VISTO lo schema di convenzione per il trasporto di personale ARPA su imbarcazioni di ETP finalizzato alla realizzazione del monitoraggio delle acque interne regionali, che prevede il pagamento della somma di euro 284,12 (IVA esclusa) a favore di ETP per ogni singola prestazione;

VISTA la deliberazione n. 28/CD/2005 del 15 dicembre 2005 che riserva al Consiglio direttivo di autorizzare il Direttore dell'Ente alla stipulazione delle convenzioni con Enti pubblici;

DATO ATTO che la presente deliberazione non è soggetta all'esame di cui all'articolo 67, comma 2, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

Il Consiglio Direttivo


### **DELIBERA**

di autorizzare il Direttore dell'Ente a stipulare con ARPA una convenzione per il trasporto su imbarcazioni finalizzato al monitoraggio delle acque interne per l'anno 2014 sulla base dello schema allegato alla presente deliberazione.

**IL DIRETTORE**  
dott. Giovanni PETRIS



**IL PRESIDENTE**  
dott. Flaviano FANTIN



**SCHEMA DI CONVENZIONE TRA ARPA FVG E ENTE TUTELA PESCA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA PER L'UTILIZZO DI IMBARCAZIONI FINALIZZATO ALLO SVOLGIMENTO DEL MONITORAGGIO DELLE ACQUE INTERNE DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA**

**TRA**

**l'Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia** (di seguito "Ente") con sede a Udine in via Colugna, n. 3, codice fiscale 8000950305, partita IVA 00480320308, in persona del suo Direttore e rappresentante legale dott. Giovanni Petris, nato a Povoletto (UD) il 15/06/1955, legittimato alla sottoscrizione e stipula della presente e ai sensi degli articoli 17, comma 3, lett. b) e 21, comma 1, del Regolamento di organizzazione emanato con decreto del Presidente della Regione del 27 agosto 2004, n. 277;

**E**

**l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia** (di seguito "ARPA"), con sede a Palmanova, via Cairoli, n. 14, codice fiscale e partita IVA 02096520305, in persona del suo Direttore generale e legale rappresentante, dr Lionello Barbina, nato a Mortegliano, il 5 novembre 1950, legittimato alla sottoscrizione e stipula della presente ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento per la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento dell'ARPA approvato con delibera della Giunta regionale del 21 luglio 2010, n. 1396;

**PREMESSO**

- **che** ARPA, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, svolge fra l'altro attività di monitoraggio sui laghi della regione, e per lo svolgimento della stessa ha necessità di usufruire di due imbarcazioni di proprietà dell'ETP aventi le seguenti caratteristiche tecniche:

1) natante: "AQUA PECHE" 350 lunghezza 3,45 m, larghezza 1.5 m, con motore fuoribordo da 3CV (3,7kW);

2) natante: "QUICKSILVER 440 FISH" lunghezza 4.35 m, larghezza 1.69 m e motore fuoribordo da 25CV (18.4 kW);

- **che** in data 15 marzo 2013 è stata sottoscritta una convenzione tra l'ARPA e l'E.T.P. finalizzata al trasporto sulle imbarcazioni di proprietà di quest'ultimo dei dipendenti dell'Agenzia impegnati, secondo un calendario di uscite preventivamente concordato tra le parti, nell'attività istituzionale di monitoraggio delle acque interne;

- **che** la predetta convenzione è ormai scaduta e che i Dipartimenti di Udine e di Pordenone hanno rappresentato la necessità di affidare, anche per l'anno in corso, il medesimo servizio all'Ente Tutela Pesca al fine di rispettare gli impegni presi con l'amministrazione regionale;

- **che** l'ETP, previa specifica richiesta in tal senso da parte di ARPA, ha fatto constare che il costo unitario per ogni uscita ammonta ad euro 284,12 (duecentoottantaquattro/12), IVA esclusa.

Tanto premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, convengono e stipulano quanto segue:

**Articolo 1 - Oggetto**

1. L'ARPA affida all'ETP, che accetta, il servizio avente ad oggetto il trasporto sulle proprie imbarcazioni, richiamate in premessa, di personale ARPA impegnato in attività di monitoraggio nelle acque interne della regione Friuli Venezia Giulia, secondo cadenze da stabilirsi e da concordare mediante contatti informali fra le parti.

2. L'ARPA, laddove **per lo stato degli invasi**, ritenesse non possibile o non opportuna l'uscita dell'imbarcazione ne darà avviso all'ETP almeno 4 (quattro) giorni prima della data per l'uscita fissata ai sensi del comma 1.

**Articolo 2 - Contenuti**

Le attività di monitoraggio ARPA riferite al presente incarico sono quelle legate al Piano regionale di tutela delle acque relative agli invasi (Lago di Sauris, Lago di Cavazzo, Lago di Ragogna/San Daniele, Lago di Barcis, Lago di Ravedis, Lago di Cà Selva, Lago di Redona, Laghi di Fusine, Lago del Predil).

L'ETP provvede con personale ad esso afferente al trasporto, varo, conduzione ed alaggio dei natanti necessari al servizio richiesto e subordinatamente alla disponibilità di tali mezzi e del personale per la conduzione.

L'ARPA cura l'acquisizione delle previste autorizzazioni e degli accordi per l'accesso e la navigazione negli invasi nonché la preventiva verifica della sussistenza delle condizioni idonee per l'effettuazione dei campionamenti.

Fermo restando quanto specificato al comma 2 dell'articolo 1, la decisione sull'idoneità delle condizioni climatico-ambientali per l'accesso con i natanti agli invasi rimane in capo all'ETP che ne darà tempestiva comunicazione all'ARPA.

5. Alle uscite finalizzate all'attività di monitoraggio parteciperà personale dell'ARPA che l'ETP ospiterà sulle imbarcazioni per l'effettuazione dei campionamenti.

#### **Articolo 3 - Responsabili della convenzione**

1. Il responsabile per l'ARPA per lo svolgimento dell'incarico in oggetto è il Direttore Tecnico-Scientifico dell'ARPA.
2. Il responsabile per l'ETP per lo svolgimento dell'incarico in oggetto è il Direttore dell'ETP stesso ed esso coordinerà tutte le fasi di svolgimento dei lavori affidati in forza della presente convenzione.

#### **Articolo 4 - Incarichi temporanei**

1. Per l'esecuzione di particolari prestazioni l'ETP potrà, nell'ambito della presente convenzione, stipulare contratti per incarichi temporanei a terzi, previa comunicazione all'ARPA.
2. Queste collaborazioni saranno regolate d'intesa tra l'ETP e i terzi, e l'ARPA resterà esonerata da ogni responsabilità riconoscendo come unica controparte l'ETP.

#### **Articolo 5 - Durata dell'incarico e consegna elaborati**

1. Gli effetti della presente convenzione decorrono dal ..... 2014 e terminano il 31 dicembre 2014; è salvo quanto previsto all'articolo 6.
2. Al termine dell'incarico l'ETP invia ad ARPA un sintetico resoconto delle uscite effettuate.

#### **Articolo 6 – Proroga**

1. L'ETP potrà concedere proroghe ai termini di esecuzione, previa richiesta scritta dell'ARPA.

#### **Articolo 7 – Verifica di conformità**

1. Il Direttore Tecnico-Scientifico dell'ARPA provvederà all'esame dell'attività di cui al servizio fornito dall'ETP al fine di emettere formale verifica di conformità.

#### **Articolo 8 - Corrispettivo contrattuale e liquidazione**

1. Il compenso per le prestazioni previste dalla presente convenzione è stabilito, in base alle uscite effettive sulla base del costo unitario di euro 284,12 (duecentoottantaquattro/12), IVA esclusa.
2. Il corrispettivo sarà liquidato secondo le modalità specificate dall'ETP e previa presentazione di apposita fattura entro 30 (trenta) giorni dalla verifica di conformità del servizio reso di cui all'articolo 7.

#### **Articolo 9 - Modalità di pagamento**

1. I pagamenti relativi agli importi dovuti all'ETP saranno versati mediante accredito sul conto corrente bancario dell'ETP presso la Banca Unicredit SpA, agenzia di Udine, via Vittorio Veneto codice IBAN IT 92 G 02008 12310 000000774039.

#### **Articolo 10 - Tracciabilità**

1. In merito alla tracciabilità dei flussi finanziari le parti si assumono gli obblighi previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia).
2. Il mancato rispetto degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari comporterà la risoluzione della presente convenzione.

#### **Art. 11 – Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici**

Le parti, in parola come sopra, dichiarano di essere edotte in merito agli obblighi afferenti i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i propri dipendenti sono tenuti ad osservare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) e che il presente affidamento sarà risolto di diritto nel caso di violazione agli obblighi portati da detto decreto legislativo.

#### **Articolo 12 - Incompatibilità**

L'E.T.P. dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Agenzia che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato per conto dell'Agenzia stessa poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti (articolo 53, comma 16 ter, D.Lgs. 165/2001).

#### **Articolo 13 – Rinvio normativo**

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si richiamano le norme in materia, la legge per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato e relativo regolamento.

#### **Articolo 14 - Efficacia e recesso**

1. La presente convenzione ha efficacia a decorrere dal ..... 2014.

2. E' facoltà dell'ARPA, su decisione del suo Direttore Tecnico-Scientifico di recedere in ogni tempo dalla presente convenzione, previa comunicazione scritta da inviare con raccomandata con avviso di ricevimento all'ETP e corrispondendo il compenso spettante per l'attività già svolta.

**Articolo 15 - Foro competente per eventuali controversie**

1. Le parti si impegnano, per il caso di eventuali controversie che dovessero fra loro insorgere, a tentare, prima di ogni azione giudiziaria, l'amichevole composizione della lite.
2. Il foro competente per eventuali azioni giudiziarie è quello di Udine.

**Articolo 16 - Disposizioni in materia di protezione dei dati personali**

1. Le parti si impegnano a non divulgare informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato di cui il personale comunque impiegato nello svolgimento delle attività venga a conoscenza.
2. Le parti, ciascuna per quanto di propria competenza e come rappresentate, si dichiarano edotte sugli obblighi di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) le cui risultanze si impegnano, sempre per quanto di propria competenza, a rispettare e a far rispettare nell'ambito dello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione.

**Articolo 17 – Registrazione**

1. La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'articolo 4 parte II della Tariffa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro).
2. In caso di controversia, eventuali spese di registrazione faranno carico alla parte attrice.

Palmanova,

Per l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente  
del Friuli Venezia Giulia  
(dr. Lionello Barbina)

---

Udine,

Per l'Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia  
(dott. Giovanni Petris)

---

